N. 09597/2011 REG.PROV.COLL. N. 08333/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

con rito abbreviato ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso numero di registro generale 8333 del 2011, proposto da Cae Elektronik Gmbh, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgia Romitelli e Anna Mazzoncini, e con domicilio eletto presso quest'ultimo difensore in Roma, via dei Due Macelli 66;

contro

- il Ministero della Difesa - 4° Reggimento sostegno aviazione dell'Esercito "Scorpione", rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per l'affidamento del servizio di aggiornamento ed il successivo supporto logistico integrato chiavi in mano del simulatore di volo ab-205 presso il Centro addestrativo aviazione dell'Esercito; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 2 novembre 2011 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

- una prima censura rileva quanto segue: se è vero che, come indicato nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4967/2011, la mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore dell'atto non è in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, rendendo del tutto inutile la produzione della documentazione per la partecipazione alla gara, è anche vero che l'articolo 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici, aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede: "La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle". Questa censura va respinta perché la mancata allegazione della fotocopia di un valido documento di identità riguardante le generalità del sottoscrittore concreta proprio la fattispecie prevista dalla novella

normativa qui invocata : "incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali";

- l'ulteriore censura del ricorso rileva che la gara in questione è una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, la quale, pur dovendo svolgersi nell'osservanza dei principi, comunitari e nazionali, di trasparenza, concorrenza e par condicio, e dovendo essere connotata da un minimo di garanzie procedimentali, risponde ad un'esigenza di celerità e di semplificazione e si caratterizza per il fatto di non essere assoggettata alle stringenti regole procedimentali proprie delle procedure aperte e ristrette e, dunque, per una maggiore snellezza e informalità. Questa ulteriore censura va respinta perché l'osservazione testé riferita non vale ad escludere che, ai sensi della normativa sopra indicata, debba farsi luogo alla esclusione dalla gara nei casi in cui, come nella fattispecie, risulti una incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in € 2000,00, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell'Amministrazione intimata, e le liquida in € 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 novembre 2011.

Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)